



COMUNE DI VITULAZIO

PROVINCIA DI CASERTA

Ufficio del Sindaco

Via P. Lagnese - 81041 VITULAZIO (CE)

Tel 0823 96.75.16

Fax 0823.96.50.05

e-mail segreteria@comune.vitulazio.ce.it

P.E.C. protocollo.vitulazio@asmepec.it

prot. N. 2431 del 23.03.2020

Decreto Sindacale n. 22

IL SINDACO

OGGETTO: disposizioni per lo svolgimento delle attività lavorative in forma agile del personale dipendente – attivazione di smart working -

Premesso che:

- l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato la diffusione del Covid-19 quale pandemia di rilevanza mondiale, in relazione alla quale sia il Governo che il Presidente della Regione Campania hanno adottato una serie di provvedimenti diretti a salvaguardare la salute della collettività;
- Che con la direttiva n. 1 del 25.02.2020, contenente indicazioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 nelle pubbliche amministrazioni, invitava le PA a potenziare il ricorso al lavoro agile, individuando modalità semplificate e temporanee di svolgimento delle prestazioni lavorative;
- Con il DPCM del 01.03.2020, sempre finalizzato a dettare prescrizioni ed indicazioni dirette al contenimento dell'emergenza epidemiologica, all'art. 4, comma 1, lettera a) ha introdotto ulteriori misure di incentivazione del lavoro agile;
- Il DL n. 9 del 02.03.2020, ad oggetto "*misure urgenti di sostegno per*

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica Covid-19", superando il regime sperimentale per le PA, ha reso pienamente operativo tale modello di prestazione di lavoro agile;

- Il DPCM del 04 marzo 2020 sollecita le PA ad adottare modelli lavorativi di svolgimento flessibile da remoto;
- Con la Circolare Ministeriale n. 1/2020 del 04 marzo 2020 con la quale vengono dettate ulteriori *"misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa"*, che definisce anche le misure e gli strumenti cui le PA, nell'esercizio dei poteri datoriali possono ricorrere;
- Con Decreto del 22.03.2020 il Presidente del Consiglio dei Ministri, richiamando i precedenti DPCM emanati al fine di dettare misure dirette al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha dettato ulteriori misure restrittive sospendendo alcune attività produttive e commerciali non essenziali;
- In pari data il Ministro della Salute con propria ordinanza ha dettato *"Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"*;
- Con Ordinanza n. 20, di pari data, il Presidente della Regione Campania ha disposto ulteriori obblighi finalizzati al contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19;

Ritenuto:

- dover adottare ulteriori misure a salvaguardia della salute e dell'integrità dei dipendenti Comunali, fermo restando i servizi essenziali, sia in ragione dell'evolversi della situazione epidemiologica che del carattere particolarmente diffusivo della stessa;
- Che lo scrivente con decreto n. 20, del 13.03.2020, ha disposto già la chiusura al pubblico degli uffici Comunali, facendo salvo l'espletamento delle procedure e dei servizi essenziali ed indifferibili.

Considerato:

- Che l'art. 1 del DL n. 6/2020, convertito nella legge n. 13/2020, ha previsto, tra le misure di contenimento la possibilità di chiusura o di

limitazione degli Uffici Pubblici;

- Che con DPCM del 08.03.2020 ha raccomandato "...ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie...";
- Che le misure dettate con il citato provvedimento governativo, con il successivo DPCM del 09.03.2020, sono state estese all'intero territorio nazionale;
- Che con il DPCM dell'11 marzo 2020, nel dettare ulteriori misure finalizzate al contenimento della diffusione del Covid-19, all'art. 1, comma 1, punto 6 "...fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza";
- Che con DL 17 marzo 2020, n. 18, all'art. 87, commi 1) e 2) prevede che le Pubbliche Amministrazioni devono limitare la presenza del Personale negli Uffici assicurando le attività che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro pure al fine della gestione delle emergenze.

Rilevato:

- Che al fine di dare attuazione alle richiamate disposizioni normative occorre individuare le attività indifferibili da rendere in presenza bisogna fare riferimento all'art. 1 della legge 146/1990 in coordinamento con l'accordo collettivo nazionale del Comparto Regioni-Autonomie Locali del 19.09.2002, come integrato dall'accordo del 28.05.2016;
- Che l'individuazione delle attività indifferibili da rendere in presenza rappresenta il presupposto necessario per dare corso agli atti di organizzazione finalizzati all'applicazione del lavoro agile che incidono sull'assetto funzionale del Comune;

In considerazione di quanto sopra esposto, fermo restando il raggiungimento degli obiettivi assegnati e soprattutto l'adempimento delle

urgenze e necessità dei rispettivi uffici,

decreta

in attuazione delle richiamate disposizioni normative, sono individuate le attività indifferibili da rendere in presenza da personale del Comune, nel rispetto delle prescrizioni in materia di contenimento del contagio da Covid-19:

- Polizia Municipale;
- Servizio di Stato Civile limitatamente alle dichiarazioni di nascita e alle dichiarazioni di morte, nonché altre attività urgenti ed indifferibili;
- Servizi ex art. 54 del TUEL in materia di Ordine Pubblico, Pubblici Sicurezza e Polizia Giudiziaria;
- Servizio di Protezione Civile;
- Protocollo Generale limitatamente al ricevimento posta consegnata in cartaceo;
- Servizio notifica atti urgenti ed indifferibili;
- Attività connessa ai servizi cimiteriali;
- Monitoraggio funzionamento pozzo comunale;
- Servizio gestione raccolta rifiuti solidi urbani;
- Ogni altro servizio ed attività indispensabile ed indifferibile.

Le attività non comprese in quelle sopra indicate sono realizzate con modalità di lavoro agile (Smartworking).

Gli Uffici presso i quali dovrà essere garantita la presenza fisica occorre assicurare il mantenimento di tutte le prescrizioni in ordine alle distanze interpersonali ed alle altre misure obbligatorie.

I Responsabili ed i Dipendenti devono garantire comunque, durante l'orario lavorativo, la reperibilità indicando un proprio recapito telefonico.

Nel contempo i Responsabili, in attuazione del presente decreto, dovranno porre in essere tutti gli atti consequenziali al fine di garantire il lavoro agile dei dipendenti loro assegnati, utilizzando anche lo strumento delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva e della normativa in materia.

Si demanda al Segretario Generale di dare attuazione al presente decreto, sia in ordine all'organizzazione degli Uffici che dei Servi.

Con atto separato si provvede a comunicare i recapiti telefonici cui fare riferimento.

Il presente decreto ha efficacia dal giorno 24 marzo 2020 fino al 03 aprile 2020.

Dispone

La pubblicazione del presente decreto all'Albo Pretorio on-line del Comune, nonché sul Sito Istituzionale dell'Ente e la trasmissione dello stesso:

- al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- Al Prefetto di Caserta;
- Ai Responsabili delle Aree;
- Alle Organizzazioni Sindacali Maggiormente Rappresentative.

Avverso il presente provvedimento è ammissibile ricorso al TAR entro il termine di giorni 60 dalla pubblicazione e al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni.

Vitulazio dalla Residenza Municipale, 23.03.2020

Il Sindaco
Avv. Raffaele Russo



